

Esenzione IMU 2021 per locatori immobili con esecuzione sfratto sospesa per emergenza COVID - (articolo 4-ter del DL n. 73/2021)

Chi può beneficiarne:

Persone fisiche, proprietarie di un'abitazione, concessa in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Come effettuare la richiesta di rimborso:

La richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune competente. Nell'istanza occorre indicare, oltre ai dati identificativi del contribuente e dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

- il possesso dell'immobile
- la sua concessione in locazione a uso abitativo
- gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre
- gli estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'Imu relativa al 2021
- l'importo di cui si chiede il rimborso
- le coordinate bancarie.

Il decreto stabilisce, inoltre, che i beneficiari dovranno attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'Imu 2021 e al rimborso dell'importo versato nello spazio dedicato alle annotazioni del **modello di dichiarazione IMU presentata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.**